

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Comune di Camerino
Provincia di Macerata

Verbale n. 3 / 2021 del giorno 14 LUGLIO 2021

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 30 "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 TUEL"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 175 comma 8 del T.U.E.L. prevede che:

"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio."

L'articolo 193 del T.U.E.L. prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

PRESO ATTO

- Che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.
- Che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, gli enti locali devono attestare:
 - il rispetto del principio del bilancio;
 - il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
 - la congruità della quantificazione del fondo crediti dubbi esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
 - la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.Nel caso di accertamento negativo gli enti devono adottare contestualmente:
 - le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
 - i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del T.U.E.L.;
 - l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
 - le misure il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.
- Che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:
 - verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
 - intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
 - monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'ente.
- Che per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione l'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 dispone:
 1. *Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.*
 2. *La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere*

utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) Per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) Per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;*
- e) Per l'estinzione anticipata di prestiti*

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

VISTE LE DISPOSIZIONI

- dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., che prevede il rilascio di pareri dell'Organo di Revisione;
- dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., che riguarda le variazioni al bilancio di previsione;
- dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. sopra riportato;
- dei principi contabili applicati concernenti la Contabilità Finanziaria (D.Lgs. 118/2011);
- dello Statuto del Comune e del Regolamento di contabilità.

ESAMINATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- Proposta di Delibera Consiliare n. 30 avente ad oggetto: "bilancio di previsione 2021/2023. Variazione di assestamento generale salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL"
- Relazione del Servizio finanziario avente ad oggetto: "salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021/2023 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria".
- Certificazioni di attestazioni inesistenza debiti fuori bilancio rilasciata dai Responsabili di Settore.
- Dettaglio delle variazioni di bilancio – n.7 -: prospetto di riepilogo dei movimenti compresi nella variazione).

L'esame della documentazione è stato effettuato durante l'incontro presso il Comune di Camerino in data 12 luglio 2021 e completato in data odierna (dopo la trasmissione dell'intera documentazione via mail) presso lo Studio del Revisore dei Conti.

DATO ATTO

- che l'ente ha approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale numero 10 e 11 del 26 marzo 2021 la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio di previsione per gli anni 2021-2023;
- che successivamente sono state apportate numero tre variazioni:
Deliberazione Consiglio Comunale numero 25 del 31 maggio 2021;

Deliberazione Consiglio Comunale numero 26 del 31 maggio 2021;
 Deliberazione Giunta Comunale numero 107 del 26 giugno 2021 in corso di ratifica;

- che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 31 maggio 2021
- che dalla relazione del Servizio Finanziario risulta che:
 è stato richiesto ai Responsabili di Servizio di segnalare situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio del bilancio, segnalare eventuale presenza di debiti fuori bilancio, verificare tutte le voci di entrata e di spesa e verificare l'andamento dei lavori pubblici ai fini dell'adozioni di variazioni e i Responsabili hanno presentato apposite attestazioni riguardanti l'inesistenza di debiti fuori bilancio e non sono state segnalate altre situazioni;
 equilibrio nella gestione di cassa;
 verifica dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità;
 non esistono debiti fuori bilancio;
 il monitoraggio della gestione evidenzia il rispetto del pareggio di bilancio;
 non si prevede uno squilibrio di gestione.

- Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2020 è pari ad € 4.901.465,39 ed è stato applicato, per la parte vincolata riguardante i fondi covid TARI per € 67.771,89. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del T.U.E.L. consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione.

- Le variazioni proposte riguardano (rif. Proposta variazione numero 7):

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATE CORRENTI:			
applicazione avanzo	67771,89		
- variazioni in aumento:	140.786,77	0	0
- variazioni in diminuzione:	114.000,00	0	0
ENTRATE PER INVESTIMENTI:			
- variazioni in aumento:	157.747,50	260.000,00	
- variazioni in diminuzione:	260.000,00		
ENTRATE PER CONTO TERZI			
- variazioni in aumento:	40.000,00	0	0
- variazioni in diminuzione	0	0	0
TOTALE variazione in aumento	406.306,16	260.000,00	0,00
TOTALE variazioni in diminuzione	374.000,00	0,00	0,00
USCITE CORRENTI:			
- variazioni in aumento:	416.935,07	39.000,00	20.000,00
- variazione in diminuzione:	169.808,91	39.000,00	20.000,00
USCITE PER INVESTIMENTI:			
- variazioni in aumento	52.120,00	260.000,00	0,00
- variazioni in diminuzione	307.140,00	0,00	0
USCITE PER CONTO TERZI			
- variazioni in aumento	40.000,00	0	0
- variazioni in diminuzione	0	0	0
TOTALE variazione in aumento	509.055,07	299.000,00	20.000,00
TOTALE variazioni in diminuzione	476.948,91	39.000,00	20.000,00

I dettagli sono riportati analiticamente nel riepilogo dei movimenti compresi nella variazione e specificati nella Delibera.

- Non sono comunicate criticità in riferimento agli organismi partecipati.

Tutto ciò premesso, il Revisore dei Conti a norma dell'art. 239 D.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.:

riguardo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale e variazioni conseguenti.

Verificato:

il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;

l'inesistenza di comunicazione di debiti fuori bilancio e di situazioni di squilibrio;

il rispetto dei vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio (art.1 commi 707-734 Legge 208/2015)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*all'approvazione della proposta di Delibera di Consiglio avente ad oggetto:
"Bilancio di previsione 2021/2023. Variazione di assestamento generale
salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs.
n. 267/2000 TUEL"*

Tavullia (PU), li 14 luglio 2021



Dott. Alessandro Pieri